



Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche

(del 22 giugno 2006)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio 22 novembre 2005 no. 063 del Municipio,

d e c r e t a:

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di concessione del sussidio comunale delle cure ortodontiche.

Art. 2 Beneficiari

¹ I sussidi sono concessi ai giovani domiciliati o dimoranti a Losone, bisognosi di cure ortodontiche speciali non coperte dall'AI o da altri enti pubblici o privati che frequentano la scuola dell'obbligo.

² La partecipazione finanziaria alle cure prosegue di regola fino alla fine degli interventi necessari, ma cessa con il compimento del 18° anno di età.

³ Il sussidio comunale è concesso:

a) dal momento in cui nasce il diritto,

b) se il beneficiario è residente nel Comune da almeno cinque anni. ¹ In questo caso il sussidio viene calcolato pro rata in base allo stato di avanzamento delle cure.

⁴ Il diritto al sussidio decade:

a) in caso di mutazione della situazione economica del beneficiario,

b) dal momento in cui il beneficiario trasferisce il domicilio in altro Comune.

⁵ Il Municipio può verificare che il richiedente abbia chiesto altri aiuti sociali (assegni prima infanzia, assegni integrativi, prestazioni complementari, AVS/AI) ai quali potrebbe fare capo.

¹ Modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2011

Art. 3 Casistica

Sono sussidiabili gli interventi necessari a seguito di anomalie o malformazioni contemplate nell'elenco annesso (Allegato A) che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 Procedura

¹ L'ortodontista:

- a) stabilisce la cura,
- b) allestisce un preventivo di massima, applicando la tariffa concordata dalla S.S.O. (Società Svizzera di Odontostomatologia),
- c) prepara il piano di cura e ne indica la durata approssimativa,
- d) sottopone il preventivo e il piano di cura ai genitori o a chi ne fa le veci.

² I genitori o chi ne fa le veci presentano al Municipio la richiesta di sussidio allegandovi tutta la documentazione indicata nel modulo di richiesta.

³ La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall'inizio della cura, rispettivamente entro 3 mesi dal momento in cui inizia il diritto al sussidio, pena il decadimento dello stesso.

⁴ Nell'ambito dell'esame della richiesta è data facoltà al Municipio di effettuare ulteriori accertamenti.

⁵ Il Municipio, in base alla documentazione in suo possesso, stabilisce il diritto e l'ammontare del sussidio comunale.

Art. 5 Base di calcolo per il sussidio

¹ Il contributo alle spese è calcolato in base al reddito imponibile e alla sostanza liquida (titoli, capitali e ogni altro credito) desunti dall'ultima notifica di tassazione dei genitori.

² In caso di genitori non conviventi, il calcolo è effettuato considerando unicamente il reddito e la sostanza liquida del genitore detentore della custodia parentale. Dall'importo sussidiabile è dedotta la quota dovuta dal genitore non convivente a titolo di contributo di partecipazione alle spese straordinarie del(la) figlio(a).

³ In caso di genitori non coniugati e conviventi, il reddito imponibile determinante è la somma dei redditi imponibili di entrambi i genitori meno l'importo previsto secondo l'art. 32 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994; la sostanza liquida determinante è la somma della sostanza liquida dei genitori.

⁴ In assenza della notifica di tassazione si applicano per analogia le tabelle di conversione del reddito lordo mensile in reddito determinante (art. 72 Reg. LCAM del 18.05.1994) emesse dall'Istituto Assicurazioni Sociali.

In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile sono considerate tutte le entrate percepite (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali).

La sostanza liquida è calcolata sulla base della documentazione bancaria prodotta dai genitori.

Art. 6 Costi sussidiabili

È sussidiabile la parte delle spese di diagnosi e di cura non assunta dalle casse malati o da altri enti assicurativi privati, il sussidio comunale viene corrisposto unicamente sulla parte di spesa rimasta a carico del richiedente, applicando le percentuali secondo l'art. 7.

Art. 7 Modalità di calcolo del sussidio

¹ Per ogni fascia di reddito determinante è riconosciuta la percentuale di costo sussidiabile indicata nella seguente tabella:

<u>reddito determinante</u>	<u>% di costo sussidiabile</u>
- da Fr. 0 fino a Fr. 18'000	100%
- da Fr. 18'001 fino a Fr. 24'000	90%
- da Fr. 24'001 fino a Fr. 32'000	80%
- da Fr. 32'001 fino a Fr. 40'000	70%
- da Fr. 40'001 fino a Fr. 48'000	50%
- da Fr. 48'001	0%

² L'onere assunto dal Comune è pari all'importo risultante dalla percentuale di costo sussidiabile, a cui è applicata una deduzione diretta dal 15% al 25% della sostanza liquida (titoli, capitali e ogni altro credito), di cui i primi Fr. 40'000.— non vengono considerati.

³ La percentuale di deduzione è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza.

Art. 8 Revisione

La decisione relativa al sussidio è passibile di modifica a dipendenza dei mutamenti di reddito imponibile attestati mediante nuova notifica di tassazione in corso di cura, in ogni caso almeno una volta all'anno.

Art. 9 Versamento del sussidio

¹ Le note d'onorario (acconti o liquidazioni finali) con la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture vengono trasmesse dai genitori o da chi ne fa le veci al Municipio, che riversa agli aventi diritto il sussidio comunale di regola entro 60 giorni.

² Se da un esame sommario risulta che la notifica di tassazione dell'anno in corso comporterà un aumento del reddito imponibile o della sostanza liquida dei genitori tale da modificare l'importo del sussidio comunale, il Municipio può decidere di effettuare un pagamento del sussidio parziale, fino a concorrenza della somma prevedibile con la nuova tassazione.

Art. 10 Sospensione, revoca o restituzione del sussidio

¹ Qualora l'efficacia della cura dovesse risultare compromessa per negligenza o inosservanza delle prescrizioni mediche, sentito il parere del medico curante, l'erogazione del sussidio può essere sospesa o revocata.

² I richiedenti sono tenuti a fornire dati veritieri. I sussidi percepiti illecitamente dovranno essere restituiti in ogni tempo; è riservata l'azione penale.

Art. 11 Disposizioni particolari

- ¹ Il Municipio può derogare alle disposizioni del presente Regolamento a favore del beneficiario in casi particolari e gravi.
- ² Il Municipio ha facoltà di verificare la corrispondenza tra il reddito imponibile fiscale ed il tenore di vita.

Art. 12 Reclamo e ricorso

- ¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- ² Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 13 Entrata in vigore, abrogazione e norma transitoria ²

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- ² Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.
- ³ Il diritto al sussidio maturato prima dell'entrata in vigore del requisito di residenza nel Comune da almeno cinque anni non decade a seguito di tale condizione.

* * *

**Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 aprile 2006.
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 22 giugno 2006**

Allegato A (parte integrante del Regolamento per la concessione di sussidi alle spese per cure ortodontiche).

² Modificato dal Consiglio comunale il 14.06.2011, approvato dalla Sezione degli enti locali il 16.08.2011

ELENCO DELLE ANOMALIE CHE DANNO DIRITTO ALLE CURE SUSSIDIATE

1. Morso incrociato anteriore (uno o più denti).
2. Tutti i casi di progenia.
3. Morso incrociato laterale provocato da denti permanenti, con deviazione della mandibola.
4. Grave non-occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato).
5. Grave morso aperto (almeno 4 paia di antagonisti in non occlusione).
6. Morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva.
7. Overjet di almeno 4-5 millimetri.
8. Anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino.
9. Grave affollamento nella fronte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui.
10. Ritenzione di un (1) incisivo o di un (1) canino.